

AII. A

COMUNE di _____

Disciplinare tipo

Per l'attività di supporto al Comune, in ossequio al principio di sussidiarietà, nell'adempimento delle funzioni trasferitegli in materia sismica (art. 3 comma 1 e art. 13 comma 1 della L.R. 33/2015)

CONFERIMENTO DI INCARICO PER IL CONTROLLO DELLE PRATICHE SISMICHE, AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 33/2015 E DELLA DGR 30/03/2016 N. X/5001, NEL PERIODO dal __/__/20__ al __/__/20__ PRESSO GLI UFFICI TECNICI DEL COMUNE DI _____

Il Comune di nella persona
di seguito denominato anche "Committente"

e
l'ing. (c.f. _____ p.i.), con studio in _____ Pec
_____,
di seguito denominato anche "ingegnere incaricato"

a)-richiamata la "Convenzione finalizzata all'individuazione di professionisti competenti in materia sismica, disponibili a supportare, in ossequio al principio di sussidiarietà, i Comuni nell'adempimento delle funzioni ad essi trasferite in materia sismica (art. 3 comma 1 e art. 13 comma 1 della L.R. 33/2015)", sottoscritta dal Comune con l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Como in data _____, allegata al presente Disciplinare;

b)- appurato che il Comune ha individuato, in ossequio ai criteri indicati nella *Convenzione* di cui al precedente punto a), tra gli ingegneri indicati nell'elenco fornito dall'Ordine degli Ingegneri, l'ing. _____

c)-dato atto, che la mansione conferita non si configura quale incarico di studi o consulenze (così come definiti nella Del. n. 5/2005 della Sez. Unita della Corte dei Conti), ma come prestazione di attività tecniche ad alta specificità e complessità professionale e, pertanto, al di fuori nei vincoli di cui all'art. 6, comma 7, D.L. 78/2010;

Pattuiscono quanto segue

Il Comune di _____ conferisce all'ing. _____ l'incarico professionale di cui al successivo art 1, che l'ingegnere incaricato accetta e si impegna ad espletare alle condizioni sotto riportate.

Articolo 1 - OGGETTO DELL'INCARICO:

L'incarico professionale oggetto del presente disciplinare, che dovrà essere espletato in collaborazione e d'intesa con altro ingegnere incaricato con separato disciplinare, ai sensi dell'art. 5 della Convenzione richiamata al punto a) delle Premesse, consiste nelle verifiche tecniche finalizzata controllo delle istanze di ampliamento in sopraelevazione, nuove costruzioni e altri interventi sottoposti per legge a verifica sismica, per l'emissione dei provvedimenti edilizi per l'edificazione di cui all'art. 8 e 10 della L.R. 33/2015, secondo le modalità previste dall'allegato B art.2 punti 2.1,2.2,2.4,3,6 e 8 della DGR 30/03/2016 n. X/5001.

In particolare, le prestazioni richieste all'ingegnere incaricato sono relative alle pratiche di Sopraelevazione (DGR 30/03/2016 n. X/5001 Allegato B punto 2.2) e alle pratiche soggette a controlli a campione estratte secondo i criteri di cui alla DGR 30/03/2016 n. X/5001 Allegato H punti 2.2, 3 e 4, e saranno svolte secondo le modalità di cui alla DGR 30/03/2016 n. X/5001 Allegato H punto 6.

Nello specifico la documentazione presentata, già sottoposta a verifica formale da parte del Comune, è sottoposta all'attività volta a verificare la correttezza e completezza della modulistica e della documentazione presentata, con particolare riguardo alla:

- correttezza della procedura di deposito in relazione all'ambito di intervento;
- rispondenza e completezza della documentazione presentata rispetto a quanto previsto dall'allegato E della DGR X/5001 "Contenuto minimo della documentazione";
- adeguatezza degli approfondimenti e delle verifiche condotte in relazione all'intervento rispetto alle norme tecniche per le costruzioni ed alla pericolosità geologica del sito, nel rispetto delle norme geologiche di piano;
- congruità delle ipotesi e delle assunzioni progettuali in relazione all'intervento, rispetto alle norme tecniche per le costruzioni (N.T.C.2008).

Gli ingegneri incaricati potranno richiedere integrazioni o chiarimenti al depositario dell'istanza avvalendosi delle modalità di comunicazione del Comune che provvederà alla sospensione e/o interruzione dei termini autorizzativi ai sensi della L.R. 1/2012.

In relazione all'esito delle verifiche condotte, gli ingegneri comunicheranno al Committente il parere tecnico per l'adozione dei provvedimenti amministrativi.

Articolo 2 - DURATA DELL'INCARICO.

L'incarico oggetto del presente disciplinare avrà durata di mesi sei a partire dalla data di sottoscrizione del disciplinare, senza necessità di comunicazione alcuna e senza possibilità di proroghe o rinnovi; resta tuttavia inteso che l'ingegnere incaricato dovrà ultimare gli incarichi assegnatigli non ancora conclusi alla data di scadenza dell'incarico. L'incarico potrà concludersi prima del termine naturale dei sei mesi, qualora si esaurisca l'importo impegnato dalla P.A. quale corrispettivo massimo per l'incarico in questione.

Articolo 3 - ESCLUSIONI

Sono esclusi i controlli e le valutazioni tecniche sulle relazioni geologiche, non rientrando tale materia tra le competenze degli ingegneri.

Articolo 4 - RESPONSABILITÀ

L'ingegnere incaricato assume le responsabilità previste dalla legge per l'esercizio della professione, ferma restando la responsabilità circa l'osservanza delle norme sismiche di progettista, direttore lavori, collaudatore, geologo ed esecutore dei lavori.

Articolo 5 - RECESSO

Il Committente dovrà comunicare all'Ordine degli Ingegneri eventuali contestazioni a carico dell'ingegnere incaricato, anche al fine di consentire all'Ordine professionale di svolgere i controlli previsti dall'art. 7 della Convenzione richiamata al punto a) delle Premesse e/o di intervenire ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 9 della Convenzione medesima.

In ogni caso, il Comune potrà recedere dal contratto in ogni momento, previa comunicazione via Pec all'interessato, da far pervenire per conoscenza anche all'Ordine professionale, fermo restando l'obbligo di corrispondere all'ingegnere incaricato le indennità maturate per l'attività svolta sino al momento del recesso; in tale ipotesi, l'ingegnere non sarà tenuto a concludere l'attività in corso.

L'ingegnere incaricato potrà recedere dall'incarico ricevuto con il presente disciplinare

solo per giusta causa, secondo quanto previsto dall'art. 2237 Il comma c.c. mediante comunicazione da inviarsi via Pec al Comune e per conoscenza all'Ordine professionale, con l'obbligo, in ogni caso, di portare a termine le attività già assegnategli, che non abbiano attinenza con la giusta causa che ha prodotto il recesso.

Articolo 6 - COMPENSI PROFESSIONALI

L'ingegnere incaricato ha diritto di percepire, secondo la percentuale indicata nel successivo art. 8, i compensi indicati nella Tabella sotto riportata, concordata tra il Comune e l'Ordine degli Ingegneri.

ATTIVITA'		Compenso (€)
1	Sopraelevazioni: esame per certificazione	
1.1	V < 1000 m ³	200
1.1	V ≥ 1000 m ³	300
2	Casi di cui all'allegato H p.to 3 della DGR X/5001	
2.1	Edifici residenziali e uffici	
2.1.1	V < 1000 m ³	150
2.1.2	V ≥ 1000 m ³	250
2.2	Edifici produttivi e depositi	
2.2.1	S < 1000 m ²	150
2.2.2	S ≥ 1000 m ²	250
2.3	Pareti di sostegno	75
Note		
V	Volume lordo totale del fabbricato	
S	Superficie lorda di tutti i piani esclusa la copertura	

I compensi, comprensivi di onorario e spese, sono riferiti ad una singola costruzione dinamicamente indipendente dalle adiacenti ed alle relative varianti e si applicano in egual misura per interventi di miglioramento o adeguamento sismico.

Per le attività esercitate su edifici di proprietà del Comune committente si applica la riduzione del 50%.

Per gli edifici privati adibiti ad uso pubblico o ad attività senza fini lucro verrà concordata con il Comune committente una eventuale riduzione fino al 50%.

I compensi si intendono al netto di ogni onere di legge (IVA e oneri previdenziali).

Articolo 7 - PAGAMENTO DEI COMPENSI

I compensi di cui al precedente art.7 spettano ad ognuno dei due ingegneri incaricati nella misura del 50%, a norma dell'art. 5 della Convenzione richiamata alla lettera a) delle Premesse, e saranno corrisposti, previa presentazione di fattura elettronica mediante bonifico bancario, su conto corrente precedentemente comunicato.

Il comune è estraneo ai rapporti intercorrenti tra l'ingegnere incaricato e gli eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specializzati delle cui prestazioni intenda avvalersi.

Articolo 8 - ONERI A CARICO DELL' INGEGNERE INCARICATO

Il presente accordo è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi del d.p.r. n. 131/86 e successive modifiche ed integrazioni.

L' ingegnere incaricato si assume tutti i rischi connessi all'esecuzione dell'incarico, esonerando il Committente da ogni responsabilità al riguardo.

L' Ingegnere incaricato dichiara di aver stipulato idonea assicurazione professionale a copertura dei rischi conseguenti all'attività professionale svolta i cui estremi sono:

.....

Articolo 9 - CONTROVERSIE

Eventuali divergenze sorte tra il Committente e l'ingegnere incaricato, sull'interpretazione, validità o esecuzione del presente Disciplinare, qualora non sia possibile comporre in via bonaria, anche per il tramite dell'Ordine degli Ingegneri ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 9 della Convenzione richiamata alla lettera a) delle Premesse, saranno deferite al giudizio di arbitro unico designato dal Presidente del Tribunale di Como, su ricorso di una delle due parti.

Articolo 10- EFFETTI DELL'ATTO

La presente proposta di disciplinare d'incarico è vincolante ed efficace per la Pubblica Amministrazione solo dopo l'intervenuta eseguibilità dell'atto formale di approvazione, ai sensi delle norme vigenti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Como/Lecco,

Il Committente

L'ingegnere incaricato